



Prot. n°4727/p/cv

Roma, 27 dicembre 2010

A, tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 444

Oggetto: invio Linee Guida Dlgs 231/01

In relazione a quanto preannunciato al Convegno nazionale tenutosi a Caserta il 5/6 luglio u.s. e alla riunione del 4 novembre u.s. di un gruppo di lavoro tecnico di Direttori delle Casse Edili coadiuvati dall'ing. Giancarlo Quartieri di Macroazienda srl e dal dott. Luciano Boraso di Baker Tilly Consulaudit spa, si inviano in allegato le Linee guida per la redazione, da parte delle Casse Edili, del Modello organizzativo ai sensi del Dlgs 8 giugno 2001 n. 231.

Le Casse Edili che intendano adottare il citato Modello, ne predisporranno una bozza e la invieranno successivamente alla Cnce per il giudizio di conformità alle Linee guida nazionali.

Si comunica, infine, che la Commissione ha provveduto ad inviare copia delle Linee guida al Ministero della Giustizia secondo quanto previsto dal menzionato Dlgs 231/01.

Nel restare a disposizione per ogni esigenza di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga

Allegato 1

Linee Guida per la redazione di un Modello di
organizzazione e di gestione ex Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 da parte delle
Casse Edili

Rev	data	descrizione	Verificato	Approvato
0	06.07.10	Prima Edizione	Il Direttore CNCE	Il Presidente CNCE
1	24.09.10	Revisione Generale	Il Direttore CNCE	Il Presidente CNCE
2	27.09.10	Revisione pag.21 e 22	Il Direttore CNCE	Il Presidente CNCE
3	04.11.10	Riunione CNCE	Il Direttore CNCE	Il Presidente CNCE
4	01.12.10	Approvazione Definitiva	Il Direttore CNCE	Il Presidente CNCE

	LINEE GUIDA <i>Casse Edili</i>	<i>File: linee guida redatte da Macroazienda srl Revisione 4</i>
---	--	--

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
LISTA DELLE ABBREVIAZIONI.....	5
PREMESSE GENERALI.....	6
PREMESSE ALLE LINEE GUIDA.....	12
PRTE GENERALE.....	17
SEZIONE PRIMA.....	17
Funzione delle Linee Guida.....	18
Struttura delle Linee guida.....	18
Approvazione del modello e suo ambito di validità.....	18
Applicazione del modello.....	18
Modifiche ed integrazioni del modello.....	18
Obblighi di conoscenza del modello.....	18
Formazione del personale.....	19
SEZIONE SECONDA.....	20
L'ORGANO DI CONTROLLO.....	20
Compiti e funzioni dell'Organismo di controllo.....	21
Composizione.....	21
Nomina e durata in carica.....	22
Poteri e prerogative dell'Organismo di controllo.....	22
Obblighi dell' Organismo di controllo.....	22
Regole sul funzionamento.....	23
Revoca o recesso dei componenti.....	23
Natura delle funzioni dell'Organo di controllo.....	23
SEZIONE TERZA.....	25

SANZIONI DISCIPLINARI.....	25
Funzione del sistema sanzionatorio e soggetti destinatari.....	26
Concorso nelle violazioni.....	26
Criteri di commisurazione delle sanzioni.....	26
Sistema sanzionatorio e categorie particolari.....	27
Conoscenza delle sanzioni.....	28
PARTE SPECIALE.....	29
Introduzione.....	30
PARTE SPECIALE.....	32
PARTE	SPECIALE
B.....	48
PARTE	SPECIALE
C.....	51
PARTE	SPECIALE
D.....	60

INTRODUZIONE

Pare opportuno, preliminarmente, delineare la natura giuridica delle Casse Edili.

Esse sono associazioni di diritto privato, ricomprese nelle associazioni non riconosciute, disciplinate dall'art. 36 e segg. del codice civile.

La stessa disposizione codicistica, inoltre, stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, sono regolate da accordi stipulati tra gli associati.

In altre parole, la disciplina della organizzazione interna è rimessa all'autonomia degli associati espressa, generalmente, nello Statuto che accompagna l'atto costitutivo e nelle successive deliberazioni del competente organo interno.

Va, inoltre, ricordato che il moderno orientamento giurisprudenziale ritiene che le associazioni non riconosciute si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura che deve contemplare, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, un organo assembleare deliberante composto dagli associati.

In buona sostanza, sia la dottrina che la giurisprudenza sono orientate ad applicare alle associazioni non riconosciute norme e principi valevoli per le associazioni riconosciute ed anche per altre figure associative come la società di persone.

Nel merito, va evidenziato che le Casse Edili rivestono una grande importanza nel settore edile di riferimento e che, al di là della valenza organizzativa - contrattuale di ente bilaterale - costituiscono una rilevante occasione di valorizzazione dell'appartenenza categoriale, consentendo di garantire strumenti di tutela effettiva ai lavoratori a fronte delle condizioni di instabilità, frammentazione e mobilità che caratterizzano i rapporti di lavoro nel settore edile.

A queste significative funzioni, con l'emanazione del decreto legislativo n. 276/2003, se ne sono aggiunte altre di indubbio rilievo quali quello della certificazione della "genuinità" del contratto di appalto attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributivo (DURC) che, peraltro, tramite un'apposita convenzione, ricomprende la regolarità contributiva anche dell'INPS e dell'INAIL.



Liste delle abbreviazioni:

C.E.:Cassa Edile

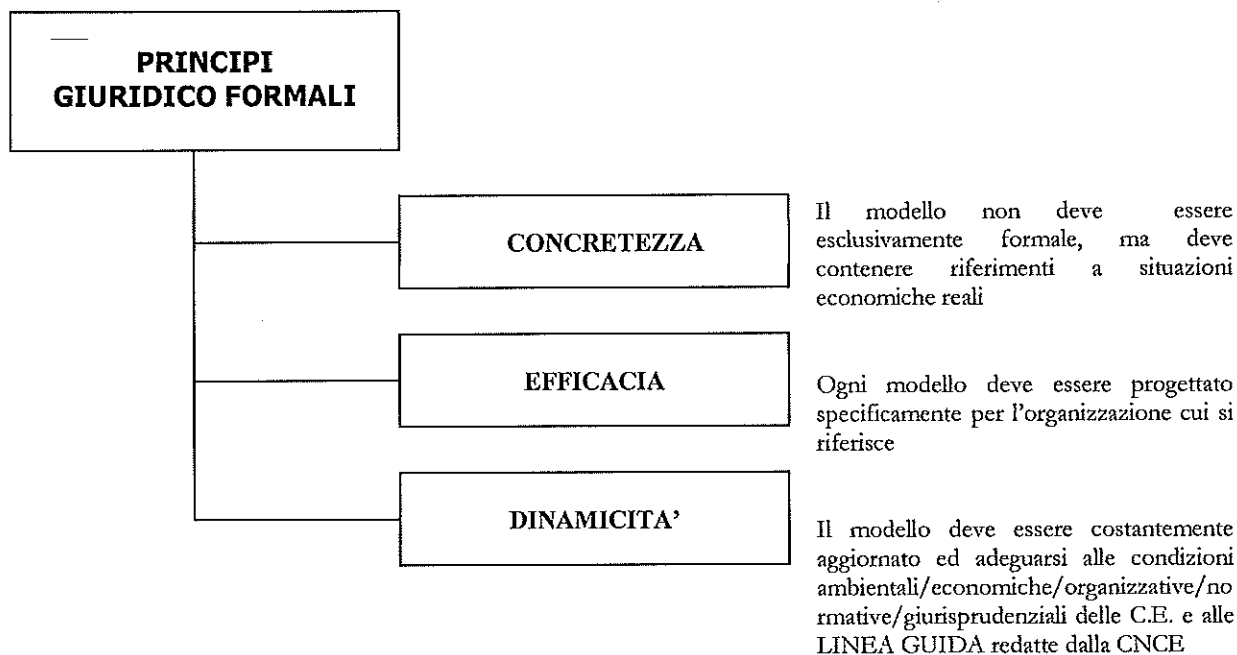
C.N.C.E.:Commissione Nazionale Cassa Edile

O.d.V.: Organismo di Vigilanza

Linee Guida per la redazione di un
Modello di organizzazione e di gestione
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.
231 da parte delle Casse Edili

PREMESSE GENERALI

LINEE GUIDA GENERALI PER INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE DI EFFICACIA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

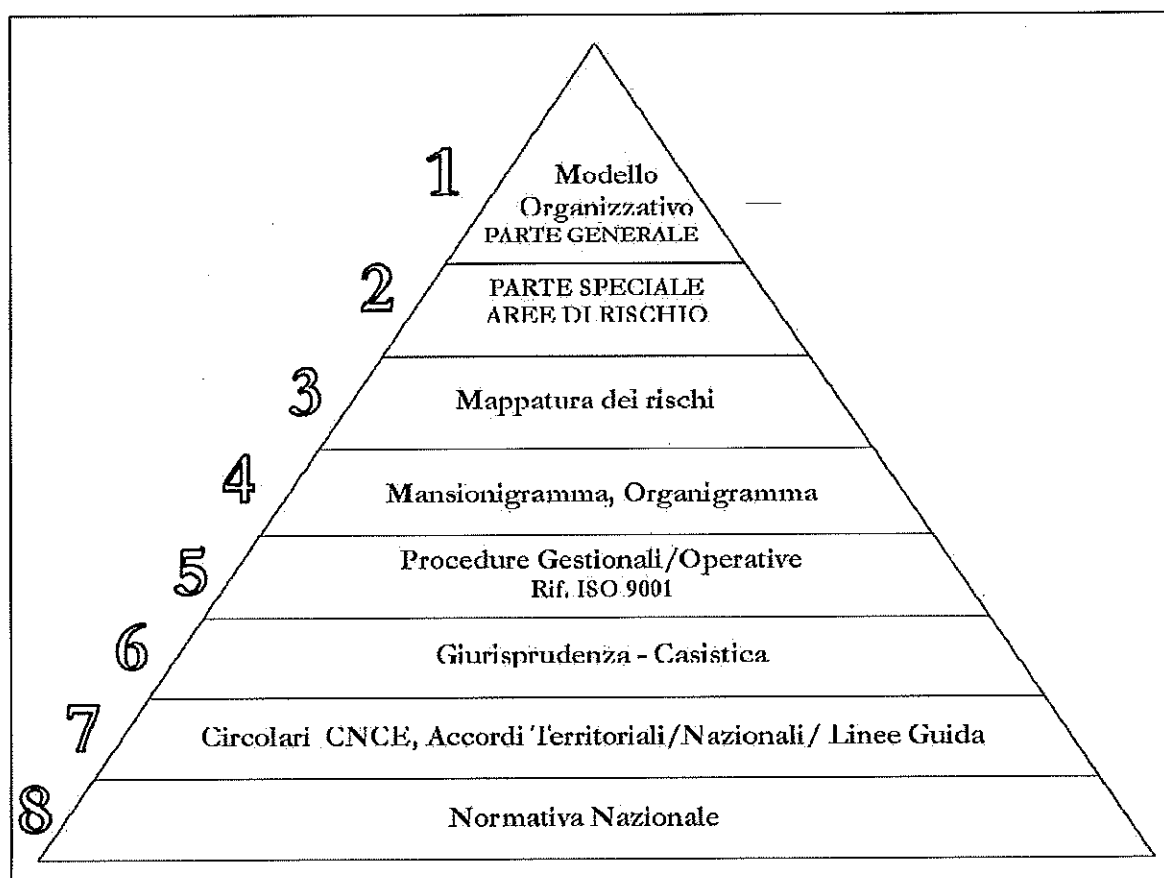


Il modello organizzativo deve adeguarsi alle situazioni "Aziendali" reali, in questo senso ogni C.E. dovrà considerare i propri processi e procedure implementati anche in conformità alla ISO 9001.

Il modello organizzativo, inoltre, deve tener conto nella normativa dello Stato, di quella settoriale (circolari, Accordi territoriali e nazionali), della giurisprudenza e della casistica.

Pertanto la piramide documentale relativa al modello organizzativo di una C.E. è quella di cui alla seguente Fig. 2

Fig. 2 Piramide documentale



Dalla Fig. 2 emerge che si parte dalla normativa nazionale, normativa di settore, giurisprudenza-casistica, procedure dell'organizzazione, mansionigramma-organigramma per arrivare alla mappatura dei rischi e quindi alle Parti Speciale e Generale del modello.

Fig. 3 Processo di analisi "Risk Management"

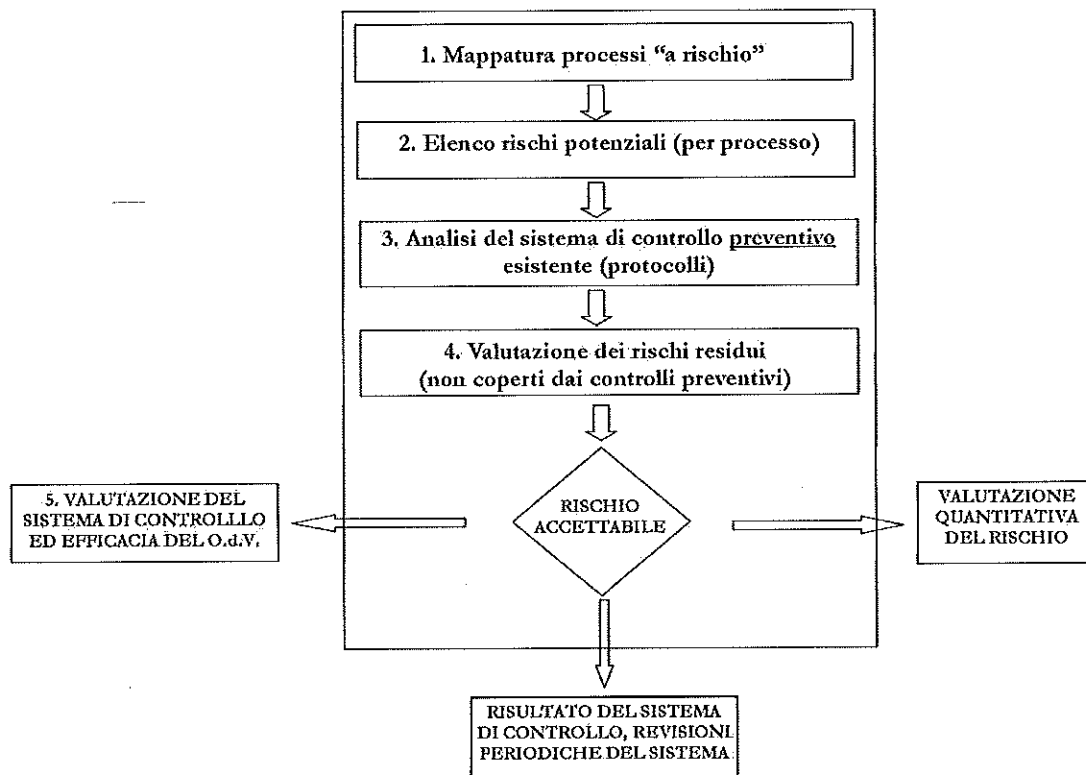
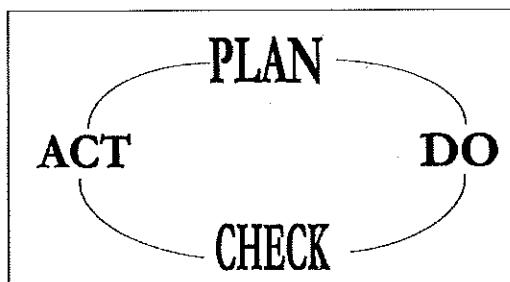


Fig. 4 Ciclo di deming- Miglioramento continuo



Le risultanze dell'analisi dei rischi devono far scaturire il piano di autocontrollo dei rischi medesimi:

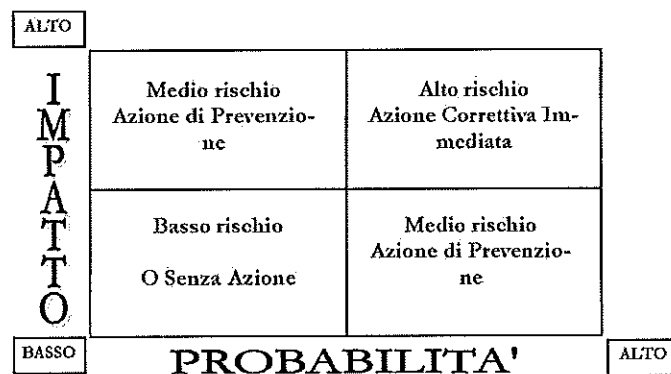
Plan : pianificazione delle attività da parte dell' O.d.V.

Do : esecuzione dell'attività di audit e di verifica da parte dell'ODV

Check : verifica delle attività e delle risultanze di eventuali inadeguatezze sulle aree di rischio

Act : azione, emissione delle raccomandazioni e segnalazione periodica agli amministratori e al consiglio generale..

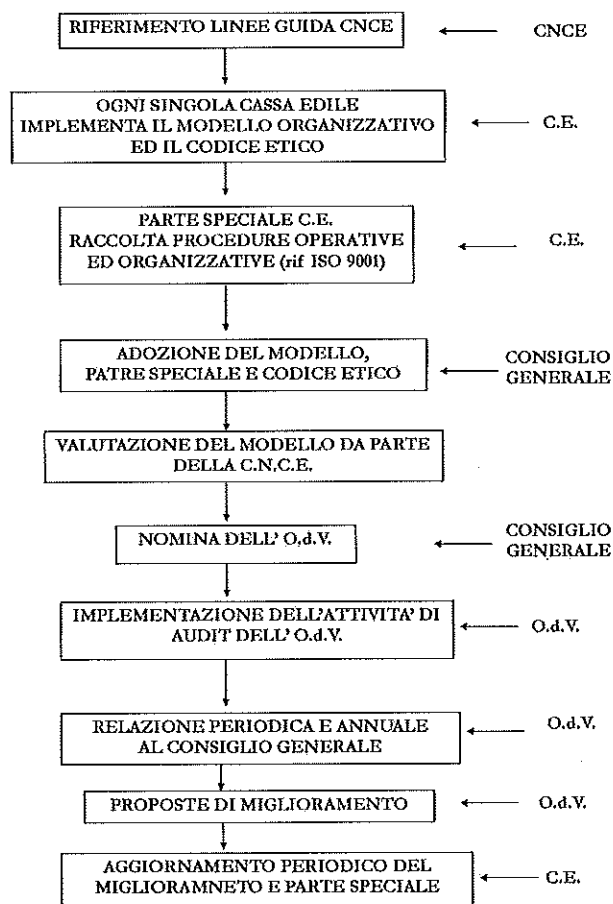
Fig. 5 *Impatto sull'organizzazione e probabilità dell'accadere dell'evento*



In base alla tabella di cui sopra è opportuno che l'O.d.V. si doti di una check list di riscontro suddivisa per aree di rischio ed individui, all'interno delle stesse aree, le attività, processi, procedure che appaiono particolarmente esposte al "rischio reato".

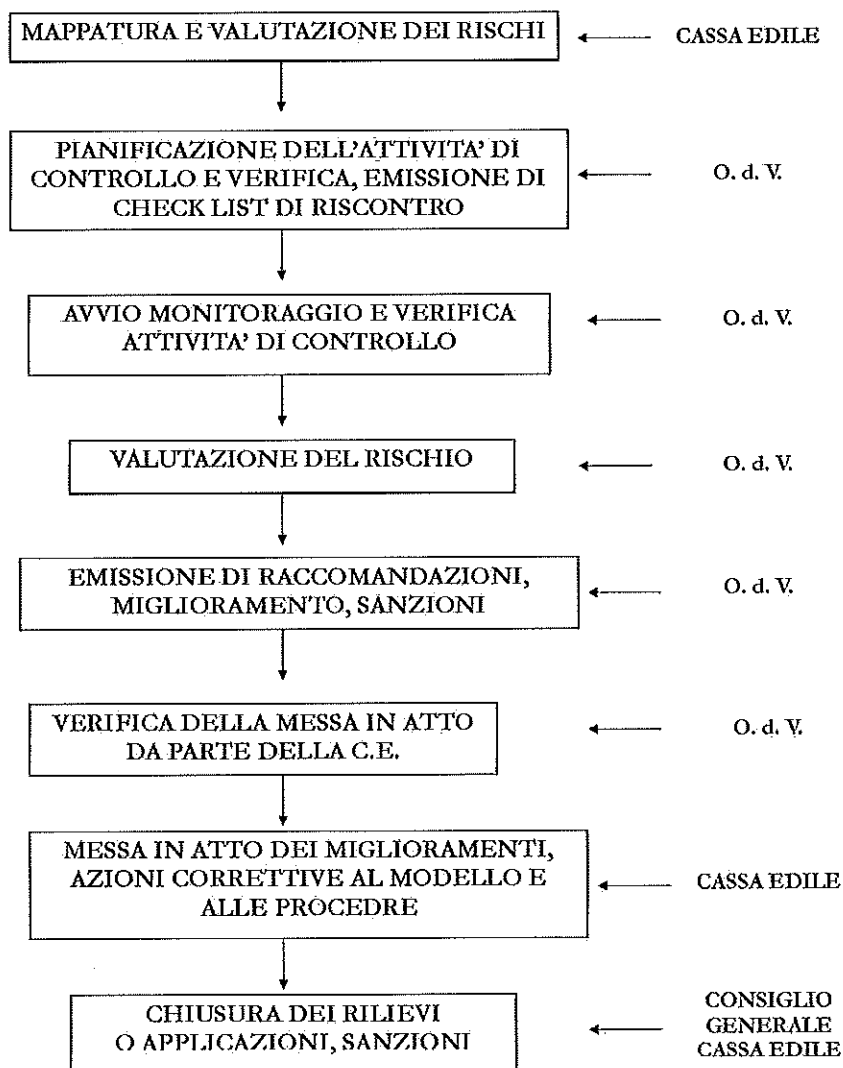
Fig. 6 *Implementazione del Modello Organizzativo da parte delle C.E.*

Il presente diagramma indica le fasi per l'implementazione di un modello organizzativo da parte di una C.E.



E' importante sottolineare che un idoneo ed efficace Modello organizzativo unitamente alla sorveglianza da parte dell' O.d.V. non scongiurano il rischio di commissione dei reati all'interno di una C.E., tuttavia l'attività criminosa presupporrà l'elusione fraudolenta del modello.

Fig. 7 Efficacia del Modello Organizzativo



Premesse alle Linee Guida

1.- Col DLgs. 8 giugno 2001, n. 231 (successivamente integrato da altre disposizioni normative) è stata introdotta nel nostro ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa da reato delle società e, più in generale, degli enti (se pubblici, solo economici) e delle associazioni, siano essi forniti o meno di personalità giuridica. Si tratta di un decreto col quale, al fine di meglio garantire il rispetto della legalità nell'esercizio dell'attività economica, viene imposto agli enti forniti o meno di personalità giuridica (e dunque anche alle società commerciali) un meccanismo di auto-controllo la cui mancata attuazione può comportare l'infrazione, nei confronti dell'ente stesso, di un'ampia gamma di sanzioni che si aggiungono alla pena prevista per gli autori materiali del reato e che vengono irrogate dallo stesso giudice competente a conoscere ed a punire quegli autori.

2.- In sostanza, qualora una persona che riveste (anche di fatto) la qualifica di amministratore, dirigente, rappresentante, preposto o dipendente della società commetta, anche di propria iniziativa, ma comunque nell'interesse o a vantaggio della società stessa, uno di questi reati (v. a tal prop. lo schema riportato nella pagina 9):

- corruzione
- concussione,
- falso in bilancio o altro reato societario,
- falsità in monete e valori di bollo,
- truffa aggravata ai danni dello Stato o di un Ente Pubblico,
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- frode informatica ai danni dello Stato,
- indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- malversazione a danno dello Stato
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine interno ed internazionale,
- sfruttamento minorile,
- tratta di persone e riduzione in schiavitù
- Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato (L.18.04.05, n. 62).
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Reati "transnazionali" di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146.
- Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, la responsabilità-
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita,
- Delitti informatici,
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);

- associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
 - delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.);
 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - delitti contro l'industria e il commercio;
 - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
 - di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.) (v. a tal prop. lo schema riportato nella pagina 8), la responsabilità si estende anche alla società/ente, nei confronti della quale potranno applicarsi, a seconda della gravità del fatto:
 - a) una sanzione pecuniaria (per cifre che possono arrivare ad un milione e cinquecentomila euro);
 - b) una sanzione c.d. 'interdittiva', che può consistere a sua volta nell'interdizione dell'attività, nella sospensione o revoca di atti autorizzatori rilasciati dalla P.A., nel divieto di stipulare contratti con la P.A., nell'esclusione da (o nella revoca di) agevolazioni, finanziamenti, sussidi o contributi, o infine nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - c) la confisca del prezzo o del prodotto del reato (e dunque dell'utile ricavato dalla società a seguito della commissione dell'illecito);
 - d) la pubblicazione della sentenza di condanna;
 - e) il commissariamento della società;
- sanzioni queste, è bene sottolinearlo, la cui severità è accresciuta dalla possibilità (è il caso in particolare delle sanzioni interdittive e del commissariamento) di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nella fase delle indagini preliminari.

3.- E' evidente peraltro che tale estensione di responsabilità non può certo essere automatica. Il decreto infatti 'libera' l'ente da qualsiasi responsabilità, purché si possa dimostrare che, lungi dall'aver negligenemente agevolato la commissione del reato, esso ha fatto il possibile per evitarne la commissione da parte dei propri operatori. In particolare, l'ente dovrà poter dimostrare:

- che già prima della commissione del fatto, esso aveva adottato ed efficacemente applicato un regolamento interno (il c.d. 'modello organizzativo') finalizzato ad evitare comportamenti fraudolenti da parte di chi agisce in suo nome e per suo conto;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento era stato affidato ad un'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che gli autori materiali del reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.

Se è vero insomma che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico della società/ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché alla società/ente stessa possa imputarsi una c.d. 'colpa di organizzazione', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il 'modello organizzativo' di cui sopra), volte a prevenire o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti di cui al punto sub.2). Con un'ulteriore precisazione, ricavabile dagli artt. 6 e 7 DLgs. 231/2001: se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti la colpa d'organizzazione si presume e spetta dunque all'ente o società che dir si voglia provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere (cfr. a tal proposito lo schema riassuntivo riport. nella pagina 9).

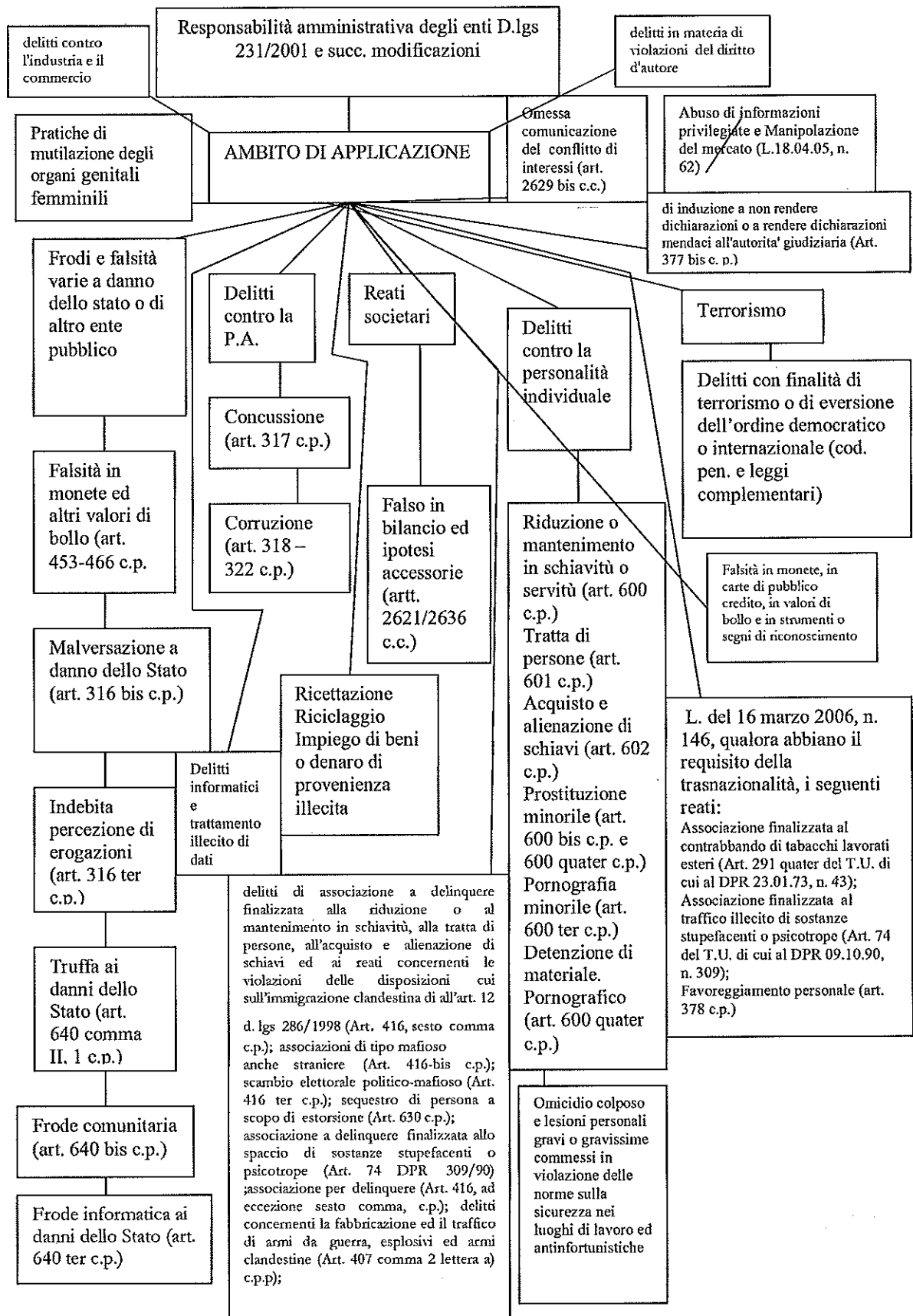
4.- E' chiaro dunque che, in un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del 'modello organizzativo', rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere ed una

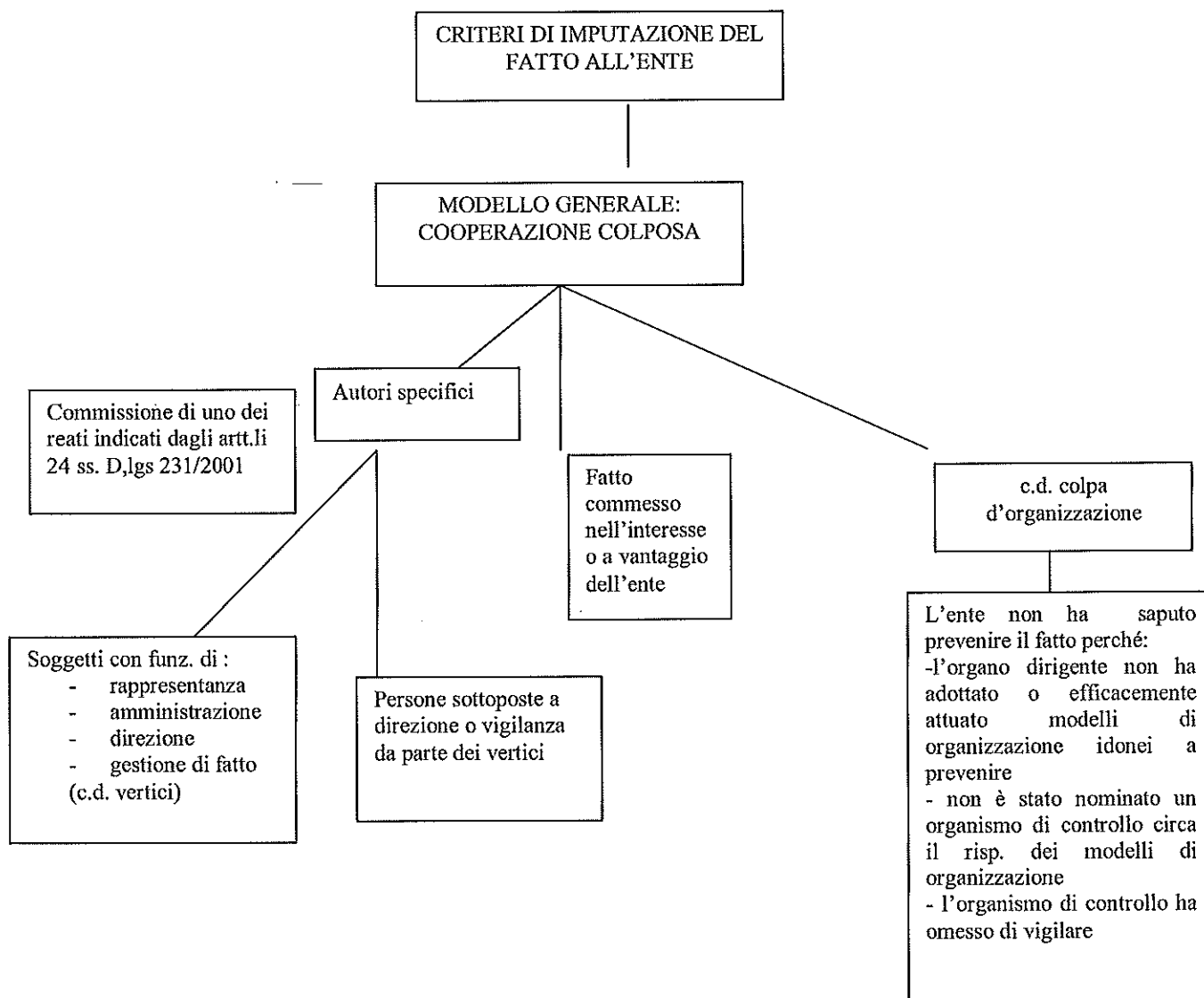
	LINEE GUIDA Casse Edili	<i>File: linee guida redatte da Macroazienda srl Revisione 4</i>
---	--	--

necessità per tutti quegli enti che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

5.- Le presenti Linee Guida sono rivolte alla particolare platea delle Casse Edili, il taglio snello e pratico che si è voluto adottare per la loro redazione ha portato gli autori a tralasciare la trattazione di quegli argomenti e reati che sono stati ritenuti distanti dalla natura e modus operandi delle Casse Edili medesime.

Resta la necessaria considerazione per cui le Linee Guida, specie nella sezione intitolata "Parte Speciale", sono da ritenere quali indicazioni di massima e, pertanto, si invitano gli operatori che si accingono ad implementare i modelli organizzativi a porre in essere le "personalizzazioni" e specifiche del caso.





P.S.: Se il fatto è stato commesso dai vertici dell'azienda la colpa di organizzazione si presume, e spetta dunque all'ente dimostrarne la non sussistenza; se invece il fatto è stato commesso dai sottoposti, l'onere di provare la negligenza dell'ente spetta al P.M.

Linee Guida per la redazione di un
Modello di organizzazione e di
gestione ex Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231 da parte delle
Casse Edili

PARTE GENERALE
SEZIONE PRIMA

	LINEE GUIDA <i>Casse Edili</i>	<i>File: linee guida redatte da Macroazienda srl Revisione 4</i>
---	--	--

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Funzione delle Linee Guida

Scopo delle presenti Linee Guida è quello di fornire indicazioni per l'implementazione di un sistema interno di vigilanza preventiva sulle attività delle Casse Edili, che consenta a sua volta, alle Casse Edili medesime, di prevenire la commissione dei reati indicati dal DLgs. 231/2001 e succ. mod. da parte:

- a) dei propri amministratori, rappresentanti, dirigenti, sindaci, dipendenti, subordinati o collaboratori,
- b) o di chi, comunque legato all'ente da un rapporto contrattuale, agisca in suo nome e per suo conto, ovvero nello interesse della stesso.

Struttura delle Linee Guida

Le presenti Linee Guida constano di una parte generale e di una parte speciale.

La prima contiene i principi generali relativi a validità ed ambito di applicazione di un modello organizzativo, la descrizione dei poteri e delle prerogative dell'Organo di Controllo, nonché l'operatività delle Sanzioni Disciplinari; la seconda individua le aree di rischio, nel cui ambito l'attività dell'ente "Cassa Edile" è soggetta a particolari obblighi procedurali con finalità preventiva, e le figure di reato la cui probabilità di commissione, secondo paradigmi criminologici consolidati e regole d'esperienza comunemente acquisite, può dirsi, in quelle aree, particolarmente elevata.

Approvazione di un modello organizzativo e suo ambito di validità

Il modello è approvato dal Consiglio Generale con apposito atto formale.

Applicazione del modello

E' attribuita alla responsabilità dell'ente l'attuazione del modello nel proprio ambito.

In particolare, gli obblighi imposti dal modello ad amministratori, dirigenti, rappresentanti, preposti o dipendenti si intendono riferiti agli amministratori, dirigenti, rappresentanti, preposti o dipendenti che di volta in volta si trovano in concreto ad agire nella specifica area di rischio.

Modifiche ed integrazioni del modello

Tutte le modifiche, aggiunte ed integrazioni del modello rese necessarie dall'evolversi dell'attività dell'ente o del quadro normativo sono rimesse al Consiglio Generale.

Obblighi di conoscenza del modello

La presa visione del modello e dei suoi contenuti rappresenta un obbligo per amministratori, rappresentanti, dirigenti, sindaci, dipendenti, subordinati o collaboratori dell'ente o di chi, comunque legato allo stesso da un rapporto contrattuale, agisca in suo nome e per suo conto, ovvero nello interesse della stesso.

A tal fine, una volta formalmente adottato, al modello deve essere garantita un'adeguata pubblicità affinché i destinatari ne prendano completa conoscenza. In caso di modifiche del modello resesi necessarie per esigenze legate all'evolversi delle aree di rischio o della legislazione, sarà l'organo che le ha formalmente deliberate ad indicare di volta in volta con quali modalità esse debbono essere portate a conoscenza del personale o di coloro i quali hanno con l'ente un rapporto di collaborazione organica.

Formazione del personale

Obbligo dell'ente è garantire la divulgazione del modello e la piena consapevolezza, da parte dei propri legittimi operatori, delle regole di condotta in esso contenute.

A tal fine, devono essere intraprese iniziative di formazione del personale volte a diffondere e ad approfondire la conoscenza sia del modello che del DLgs. 231/2001. Tali iniziative devono essere attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento del personale nelle diverse attività di rischio e devono essere curate da soggetti di comprovata professionalità.

Linee Guida per la redazione di un
Modello di organizzazione e di
gestione ex Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231 da parte delle
Casse Edili

PARTE GENERALE
SEZIONE SECONDA

L'ORGANO DI CONTROLLO

SEZIONE SECONDA

L'ORGANO DI CONTROLLO

Compiti e funzioni dell'Organismo di controllo

Deve essere istituito, presso l'ente, l'*Organismo di controllo sull'attuazione degli obblighi del modello organizzativo* (di seguito, Organismo di controllo).

Compito dell'Organismo di controllo è quello di dare effettività al modello attraverso il costante monitoraggio dell'attività dell'ente nelle diverse aree di rischio e attraverso la vigilanza sul rispetto, da parte dei soggetti destinatari, degli obblighi stabiliti dal modello stesso. A tal fine:

- l'Organismo di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- gli organi sociali ed i loro componenti, nonché i soggetti indicati dall'art.1 comma I, sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di controllo.

Spetta altresì all'Organo di controllo il compito di monitorare l'evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato, segnalando al Consiglio Generale tutte quelle innovazioni legislative che rendano necessario l'aggiornamento del modello.

Composizione

L'Organismo di controllo, in composizione collegiale, consta di un Presidente ed un Vice Presidente (anche interni), ed un membro esterno, tutti scelti fra persone di comprovata esperienza e competenza tecnica nella gestione delle "aree di rischio" individuate dal Modello, ed in posizione di autonomia rispetto all'ente. (i tre membri devono coprire competenze in ambito giuridico, amministrativo/contabile, tecnico organizzativo)

In particolare l'organo di controllo deve possedere le seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera l'ente;
- conoscenze legali specifiche in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi, di diritto penale e societario;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva (ad es.: campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento, tecniche di intervista);

L'organo di controllo, inoltre, deve:

- possedere un profilo etico di indiscutibile valore;
- possedere oggettive credenziali di competenza (scolarità, qualifiche professionali, curriculum adeguato).

Non può essere nominato membro dell'organo di controllo:

- colui il quale abbia riportato una sentenza di condanna (o patteggiamento) non irrevocabile;
- chiunque sia legato da vincoli di parentela con il vertice dell'ente, o che sia legato alla stessa da interessi economici o che, comunque, si trovi in situazioni tali da ingenerare conflitti di interesse.

Nomina e durata in carica

L'Organismo di controllo è nominato dal Consiglio Generale mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei voti validi.

L'Organismo di controllo rimane in carica per tre anni e comunque fino all'insediamento di quello successivo.

Il compenso spettante ad ognuno dei componenti l'Organismo di controllo è stabilito nell'atto di nomina.

Poteri e prerogative dell'Organismo di controllo

L'Organismo di controllo:

- a) ha libero accesso alla documentazione relativa alle operazioni eseguite nelle aree di rischio, sia essa informatica o su supporto cartaceo;
- b) può, ove necessario, richiedere ai soggetti che abbiano operato o si trovano ad operare nelle aree a rischio individuate nel modello, notizie e chiarimenti relativi agli ambiti di sua competenza;
- c) può monitorare l'attività dell'ente ai fini di un aggiornamento della mappa delle aree di rischio;
- d) può promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza del modello, nonché diramare istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi all'interpretazione dello stesso;
- e) può coordinarsi, anche convocando apposite riunioni, con i responsabili delle altre funzioni per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del modello;
- f) provvede, nei limiti e nelle forme indicate dal modello nella parte dedicata al sistema sanzionatorio, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari ivi previste per inosservanza degli obblighi scaturenti dal modello medesimo.

Obblighi dell' Organismo di controllo

L'Organismo di controllo svolge le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, trasparenza e nel rispetto delle esigenze operative dell'ente.

E' obbligo dell'Organismo di controllo effettuare periodicamente una verifica circa l'attuazione del modello, prendendo a campione, una o più operazioni o procedimenti realizzatisi nelle aree di rischio.

L'Organismo di controllo deve riferire periodicamente al Consiglio Generale sullo stato di attuazione del modello. Parte integrante di detta relazione è rappresentata dall'illustrazione dei risultati delle verifiche di cui al comma precedente.

E' altresì fatto obbligo all'organismo di partecipare ad almeno una riunione di formazione l'anno (salvo contingenze, ad es. mutamenti normativi, nell'attività dell'ente, etc.) relativa a:

- conoscenza dell'organizzazione e dei suoi principali processi;
- conoscenze legali specifiche in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva (ad es.: campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento, tecniche di intervista).

Regole sul funzionamento

L'Organismo di controllo ha l'obbligo di riunirsi periodicamente. Esso è convocato dal Presidente per via informatica o postale, le riunioni hanno ad oggetto un ordine del giorno predisposto a cura del Presidente stesso e debitamente portato a conoscenza degli altri componenti con l'atto di convocazione.

Si intende validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipi la maggioranza assoluta dei membri dell'Organo di controllo.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta. A tal fine il voto di astensione è parificato al voto contrario.

Delle sedute viene redatto apposito verbale da un Segretario nominato dal Presidente, dal verbale devono risultare:

- i nomi dei presenti;
- l'ordine del giorno e sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dell'organismo di controllo che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interessi deve darne comunicazione ed astenersi dal partecipare alla delibera, pena l'invalidità di quest'ultima.

Revoca o recesso dei componenti

I componenti l'Organismo di controllo possono essere revocati, con delibera presa a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale per inadempienza agli obblighi di cui sopra o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza e rispetto delle esigenze operative dell'ente.

La commissione dei fatti previsti al comma precedente rende i componenti dell'Organismo di controllo solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni cagionati. Tale responsabilità non si estende ai membri che abbiano fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbiano provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Generale.

I membri dell'organismo di controllo hanno facoltà di recedere dall'incarico in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata con lettera raccomandata a.r. al Consiglio Generale almeno tre mesi prima della data da cui intendono far partire il recesso.

In caso di revoca, il membro o l'intero Organismo uscente decadono immediatamente dalla carica; in caso di recesso essi rimangono invece in carica fino all'insediamento del nuovo Organismo o del nuovo membro.

Natura delle funzioni dell'Organismo di controllo

E' da escludersi che le funzioni di iniziativa dell'organo di controllo possano spingersi, o riguardare in qualche modo, le scelte di politica aziendale e le relative decisioni dell'ente. In merito a tale ultimo aspetto vale la pena di precisare, brevemente, l'effettiva natura delle mansioni attribuibili all'Organismo di controllo, sulla base di quanto emerge dal dato legislativo, in assenza di chiarimenti esplicativi sul punto.

In buona sostanza, la natura del controllo e delle verifiche in questione, appare esclusivamente preordinata alla vigilanza sull'effettiva osservanza, da parte dei soggetti apicali e dipendenti, dei principi comportamentali e delle procedure stabilite dall'ente nel proprio modello interno. Di talché i poteri di iniziativa dell'organismo in questione, vanno ricondotti nell'ambito sopra descritto. Di conseguenza, anche il dovere di informativa nei

	<i>LINEE GUIDA</i> <i>Casse Edili</i>	<i>File: linee guida redatte da</i> <i>Macroazienda srl</i> <i>Revisione 4</i>
---	--	--

confronti dell'organismo, appare finalizzato all'assunzione delle notizie e delle informazioni necessarie all'effettiva esplicazione della vigilanza sul modello.

Da quanto sopra deriva, peraltro, la completa autonomia degli altri organi amministrativi dell'ente, quali il Consiglio Generale., che non vedono in alcun modo diminuite le loro attribuzioni per effetto dell'introduzione dell'organismo di controllo.

Linee Guida per la redazione di un
Modello di organizzazione e di
gestione ex Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231 da parte delle
Casse Edili

PARTE GENERALE
SEZIONE TERZA

SANZIONI DISCIPLINARI

SEZIONE TERZA

SANZIONI DISCIPLINARI

Funzione del sistema sanzionatorio e soggetti destinatari

Al'interno del modello deve essere previsto un Sistema Sanzionatorio che ha la funzione di dare maggior forza ed effettività alle regole che compongono il modello.

Ad esso Sistema Sanzionatorio sono soggette tutte le figure destinatarie delle regole poste dal modello medesimo: apicali (amministratori, dirigenti) e loro subordinati. L'applicazione delle sanzioni disciplinari presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello, e deve essere pertanto attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Il Sistema Sanzionatorio inoltre deve prendere in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono nell'ambito dell'ente, nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n.300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'applicazione delle sanzioni deve tener conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Concorso nelle violazioni

Le sanzioni sono applicabili non solo agli autori materiali delle violazioni ma anche a coloro i quali, con la loro azione od omissione, con piena consapevolezza e volontà ovvero per negligenza, imprudenza ed imperizia, hanno concorso alla violazione stessa.

Criteri di commisurazione delle sanzioni

La gravità dell'infrazione sarà valutata in base ai seguenti criteri:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- l'entità del danno o la serietà del pericolo corso dalla società e da tutti i dipendenti o portatori di interessi della stessa;
- l'intensità del dolo, laddove si tratti di infrazione volontaria;
- il grado della colpa, là dove si tratti di infrazioni causate da negligenza, imprudenza o imperizia;
- il grado di infedeltà nei confronti della società dimostrato dall'agente nella realizzazione dell'illecito;
- il comportamento tenuto dall'autore dell'infrazione precedentemente e successivamente al realizzarsi della stessa;
- le condizioni economiche dell'autore dell'infrazione;
- l'essere o meno l'autore dell'infrazione recidivo.

Nessuna sanzione può comunque essere irrogata senza prima aver sentito l'interessato, avergli contestato con precisione, per iscritto, l'addebito, ed avergli fornito un congruo termine entro il quale esporre per iscritto le proprie ragioni.

Sistema Sanzionatorio e categorie particolari**I lavoratori a progetto**

I lavoratori cosiddetti “parasubordinati”, tra i quali emerge innanzitutto la figura dei lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e ss., d.lgs. 276/2003, che ha sostituito la precedente previsione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, proprio per la peculiarità del rapporto in essere con la società, non di lavoro subordinato ma di collaborazione, sono sottratti al potere disciplinare del Datore di Lavoro di cui all’art. 2106 c.c. Per tali soggetti, i quali comunque devono sottostare alle norme regolamentari del Modello 231, il sistema sanzionatorio di cui all’art. 6, comma 2, lett. e) d.lgs. 231/2001 deve trovare la propria fonte e disciplina in clausole che dovranno necessariamente essere apposte al contratto, al pari di quanto avviene per qualsiasi soggetto esterno alla società. Nulla osta, pertanto, all’inserimento nel contratto di una clausola che preveda la risoluzione del rapporto o, secondo la lettera dell’art. 67, d.lgs. 276/2003, la possibilità per la società di recedere unilateralmente dallo stesso, nel caso in cui il lavoratore a progetto non adempia all’obbligo di osservare i principi ed i protocolli del Modello. Quanto al tipo di sanzioni che potranno essere previste per l’inosservanza del Modello 231, il cui rispetto dovrà essere inserito tra gli obblighi contrattuali, le stesse potranno essere costituite: dalla previsione di penali di natura pecuniaria ex artt. 1382 ss. c.c. o, nei casi più gravi, dalla risoluzione del contratto in forza dell’art. 67 d.lgs. 276/2003.

Lavoratori in forza di contratto di somministrazione o distacco ex d.lgs. 276/2003

I lavoratori dipendenti di altro soggetto, i quali lavorano nell’organizzazione in base ad una delle tipologie contrattuali previste dal d.lgs. 276/2003 quali la somministrazione di lavoro ed il distacco, sono chiaramente soggetti unicamente al potere disciplinare del loro Datore di Lavoro, quindi di un soggetto terzo rispetto all’ente. In tali ipotesi, le sanzioni disciplinari dovranno essere previste specificamente in seno al contratto rispettivamente di somministrazione e distacco, a carico della società/ente somministrante o distaccante. Questa/o dovrà obbligarsi a far rispettare il Modello ai propri dipendenti impiegati presso la diversa Società/ente, con la conseguenza, in difetto, del pagamento di penali o della risoluzione del rapporto come contrattualmente convenuto.

I soggetti di vertice

Per i soggetti che compongono l’Organo amministrativo, ovvero l’Organo Dirigente, si può trarre spunto dalla disciplina del codice civile che espressamente prevede in capo all’assemblea dei soci (Consiglio Generale) un potere di azione nei confronti degli Amministratori (artt. 2393 e ss. c.c.). Sempre in conformità alle disposizioni del Codice Civile riteniamo si possa individuare nella revoca per giusta causa di cui all’art. 2383, comma 3, c.c. una possibile sanzione da prevedere per le infrazioni di maggiore gravità al Modello 231, quelle, cioè, che costituiscono compromissione del rapporto fiduciario tra l’Amministratore e i Soci. Su tale base giuridica appare logico ed opportuno che il Sistema Sanzionatorio da regolamentare e da introdurre nel Modello 231 preveda quale organo competente a decidere sulle infrazioni al Modello commesse dai soggetti apicali l’assemblea dei soci (il Consiglio Generale).

Dovrà essere altresì prevista la regolamentazione della fase istruttoria del procedimento disciplinare e dei soggetti che vi partecipano con funzioni di accertamento della “notitia criminis”, e la segnalazione al Collegio Sindacale per il suo parere e per la convocazione dell’assemblea dei soci (Consiglio Generale), che procederà alla decisione previa contestazione dell’addebito e concessione del termine perché l’accusato abbia a svolgere le proprie difese o, ove lo ritenga, essere sentito. Qualora le infrazioni riscontrate non siano di tale gravità da compromettere il rapporto fiduciario, le sanzioni che potranno essere previste nel regolamento del Modello saranno: il richiamo formale scritto e l’intimazione a conformarsi alle disposizioni del Modello, ove non vi sia reiterazione dei comportamenti

contrari alla disciplina del Modello; nel caso di infrazioni molteplici o reiterate e più gravi potrà essere prevista la sospensione dalla carica per il periodo di tempo previsto nel regolamento stesso.

Nei confronti degli Amministratori che violino le disposizioni del Modello è comunque fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente eventuale richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice Civile applicando la relativa normativa.

Direttori Generali di nomina del Consiglio Generale

Nei confronti dei Direttori Generali di nomina del Consiglio generale (assemblea dei soci) stante il disposto di cui all'art. 2396 c.c., si estenderà quanto sopra precisato per il sistema disciplinare a carico degli Amministratori, con riferimento alla peculiare competenza in capo al Consiglio Generale per le decisioni circa l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza e/o violazione del Modello, sulla base della disciplina codicistica che estende a questi soggetti le norme previste per gli Amministratori. Il procedimento da seguire sarà del tutto analogo a quello sopra trattato. Anche in questi casi è fatta salva comunque l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti di tali soggetti e la conseguente eventuale richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice Civile.

Membri del Collegio Sindacale

Il potere disciplinare nei confronti dei membri del Collegio Sindacale sarà sempre previsto in capo al Consiglio Generale. Le infrazioni che dovessero essere riscontrate dall'O.d.C., organo competente a rilevarle, saranno dallo stesso comunicate con urgenza al Consiglio Generale per le decisioni del caso. Le sanzioni irrogabili possono essere, a seconda della gravità delle inosservanze, le stesse già previste per i soggetti apicali sopra indicate, salva diversa determinazione nel Modello.

E' salva comunque l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio Sindacale con eventuale richiesta risarcitoria.

Società di Revisione

Nei confronti della Società di Revisione si richiama quanto sopra previsto per il sistema disciplinare a carico dei componenti del Collegio Sindacale, con riferimento alla peculiare competenza in capo al Consiglio Generale per le decisioni circa l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza e/o violazione del Modello.

Soggetti "esterni"

Il sistema sanzionatorio dovrà poi presentare caratteristiche peculiari in relazione alla posizione dei soggetti "esterni" legati all'Ente da rapporti contrattuali di varia natura. Tutto avrà riferimento al tipo di rapporto ed alla sua disciplina contrattuale, come prevista nel Codice Civile. Nei confronti di tali soggetti, in relazione ai rapporti contrattuali sopra indicati, non sussiste alcun potere disciplinare generale da parte dei vertici dell'ente, salvo il potere di questo di intervenire sulla base del contratto od anche della diversa disciplina in origine data al rapporto sottostante, pur sempre di natura contrattuale (professionale, commerciale, etc.). Il potere sanzionatorio in questi casi troverà fondamento unicamente sulla disciplina contrattuale e le necessarie contestazioni ed altresì le sanzioni dovranno perciò corrispondere alle clausole contrattuali o alle norme di legge in materia specifica di ciascun tipo di rapporto.

Conoscenza delle sanzioni

Le norme che riguardano le sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei destinatari delle regole del modello, a pena di nullità della sanzione medesima. Ciò, naturalmente, oltre al più generale riscontro dei fondamentali principi giuslavoristici quali, ad esempio, la predeterminazione delle sanzioni previste e la proporzionalità tra le sanzioni medesime e la gravità delle violazioni commesse.

Linee Guida per la redazione di un
Modello di organizzazione e di
gestione ex Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231 da parte delle
Casse Edili

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

Introduzione

La parte speciale di un modello è dedicata alla descrizione ed alla disciplina delle c.d. “aree di rischio”, cioè a dire di quei settori dell’attività dell’ente “Cassa Edile” che risultano assai più esposti di altri al pericolo di iniziative individuali volte alla commissione degli illeciti elencati nel DLgs. 231/2001, ed appaiono pertanto particolarmente meritevoli di regole e procedure di controllo.

In primis giova ricordare che la giurisprudenza ritiene che: *“Riveste la qualità di **incaricato di pubblico servizio** il presidente di una Cassa Edile di mutualità in quanto, a prescindere dalla natura privata e dalla mancanza di un atto normativo o amministrativo di attribuzione del pubblico servizio, ciò che rileva è che in base alla normativa esistente, anche di rango inferiore, **le Casse Edili sono enti di fatto**, dotati di autonomia, che hanno quale scopo primario l’accantonamento di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori dell’edilizia in vista dell’erogazione successiva ai lavoratori alle naturali scadenze quali trattamento economici per ferie, gratifiche e festività e cioè **destinati a svolgere un’attività di tipo mutualistico ed assistenziale (in sentenza definito previdenziale), in genere assunta dallo Stato o da enti pubblici come propria, riconducibile alla categoria del pubblico servizio**”* (cfr. Cass. penale, sez. V, 24.10.97, n. 4666).

Le Casse Edili esplicano un servizio di pubblico interesse, a nulla valendo a tal proposito la circostanza per cui il servizio in questione ha una finalità *integrativa*. Infatti, trattasi pur sempre di attività di previdenza sociale e, dunque, di assicurazione obbligatoria, con l’unica particolarità che una parte della prestazione previdenziale obbligatoria è corrisposta dalla Cassa Edile.

Quanto anzidetto determina la configurabilità dei reati di corruzione e concussione e, di conseguenza, la necessità di prevedere un’apposita area di rischio all’interno dei modelli organizzativi delle Casse Edili.

Parimenti, a titolo esemplificativo, al fine della individuazione delle aree di rischio, si rileva come la possibilità di inserirsi nei sistemi informatici della P.A. (ad es. INPS, INAIL, etc.), determina il rischio della commissione del reato di cui all’art. 640 *ter*, 2° comma, c.p. e, sempre a titolo esemplificativo, l’omessa contabilizzazione di somme riscosse dai Datori di Lavoro, determina il rischio di reato di false comunicazioni sociali.

Ebbene, vista la struttura e lo scopo degli “enti” Casse Edili (vale a dire, in via primaria, l’accantonamento di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori dell’edilizia in vista dell’erogazione successiva ai lavoratori alle naturali scadenze quali trattamento economici per ferie, gratifiche e festività), sono state sviluppate quattro Parti Speciali:

- **Parte Speciale A** – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;
- **Parte Speciale B** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
- **Parte Speciale C** – è riferita alle fattispecie relative ai reati societari
- **Parte Speciale D** – è riferita alle fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Mappa delle attività aziendali “sensibili”

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

“Aree di attività sensibili”

Possono essere considerate attività sensibili:

1. l'attività di accantonamento di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori dell'edilizia in vista dell'erogazione successiva ai lavoratori alle naturali scadenze quali trattamento economici per ferie, gratifiche e festività
2. la realizzazione di programmi di formazione e/o di servizi per il personale finanziati con il contributo di fondi pubblici;
3. la gestione degli adempimenti necessari per l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni da parte della Pubblica Amministrazione;
4. l'effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli;
5. le attività connesse alla stesura del bilancio, i rapporti con i soci, le operazioni sul capitale sociale, i rapporti con le autorità di vigilanza;
6. l'acquisizione di beni o denaro da parte di terzi;
7. la gestione del personale con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Processi sensibili”

Sono processi sensibili:

1. il conferimento di incarichi di consulenza
2. la selezione ed assunzione del personale;
3. la gestione delle spese per liberalità, rappresentanza e omaggistica a terzi;
4. la stesura del bilancio, le operazioni sul capitale sociale;
5. i rapporti con le Autorità di Vigilanza

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro trattandosi di reati di natura “colposa” si è ritenuto di identificare come possibili aree di rischio tutte le attività ed i processi connessi con la gestione della sicurezza all'interno dell'ente.

MODELLO DI GESTIONE 231
Parte Speciale A

Reati contro la Pubblica
Amministrazione

A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, descritti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 e delle modalità di commissione degli stessi.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l'Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento.

Presupposto della condotta è costituito dall'avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall'Unione Europea "*destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse*".

La nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

I contributi sono costituiti dalla partecipazione alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi.

Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (ossia senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico o *una tantum*, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità.

I finanziamenti in senso stretto, infine, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente finanzia, direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di un'obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i c.d. crediti agevolati.

Il disvalore penale del comportamento vietato è il contegno di chi non destina le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva senz'altro il mancato compimento dell'opera o il mancato svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento ma, in ultima analisi, quel che conferisce un disvalore penalmente rilevante a quelle condotte è, come dice la legge, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

Nel caso in cui l'opera o l'attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall'obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l'impiego delle somme per scopi pubblicitari diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente.

Si ritiene, in prevalenza, che non integri il reato in oggetto il fatto di chi, dopo aver avanzato una richiesta di finanziamento la cui approvazione tardi a venire, dia inizio alla realizzazione dell'opera od allo svolgimento dell'attività finanziandola con mezzi propri e, dopo aver ottenuto finalmente il finanziamento, lo utilizzi per reintegrare il proprio patrimonio.

Va da sé che, se l'opera è stata interamente realizzata ancor prima che sia stata avanzata la richiesta di finanziamento e l'agente abbia ingannevolmente prospettato all'ente erogatore di voler richiedere un finanziamento per un'opera o attività ancora da realizzare, si profilerà il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Commento

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'inciso iniziale, l'art. 316 *ter* è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell'art. 640 *bis* c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

L'art. 316 *ter* contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame.

Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegue lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l'erogazione dei contributi.

L'oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l'obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti.

Con il termine contributi si intende qualsiasi erogazione in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi.

La nozione di finanziamenti evoca l'erogazione dei mezzi finanziari che occorrono allo svolgimento di una determinata attività. In particolare, sono atti negoziali (operazioni di credito) caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; essi hanno rilevanza qualunque sia la finalità che li ha ispirati.

I mutui agevolati costituiscono l'erogazione di una somma di denaro a favore di un soggetto con l'obbligo per quest'ultimo di restituire il *tantundem* maggiorato di interessi in misura inferiore a quella di mercato.

Infine, con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo il legislatore ha inteso ricorrere ad una formula di chiusura per poter ricomprendere qualsiasi possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie.

La fattispecie prevista dall'art. 316 *ter* è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale.

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.